

23302/15



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto: domanda di credito  
supertardiva – mancato avviso  
del curatore – rimessione in  
termini – sufficienza- altri  
elementi di conoscenza del  
fallimento- prova – effetti-  
questione di costituzionalità  
dell'art.101 l.f.

Sezione Prima Civile

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati

R.G.N. 18062/09  
Cron. 23302 c. 1-  
Rep. /  
Ud. 29.10.2015

Dott. Aldo Ceccherini  
Dott. Antonio Didone  
Dott. Rosa Maria Di Virgilio  
Dott. Carlo De Chiara  
Dott. Massimo Ferro

Presidente  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere relatore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

**FINPROGET s.p.a.**, quale proc.spec. di Cassa di Treviso s.p.a., in persona del dir.  
gen. a ciò delegato, rappr. e dif. dall'avv. Gustavo Olivieri, come da procura  
speciale notaio Maisto di Ferrara 15.7.2009, del foro di Roma

-ricorrente -

Contro

**FALLIMENTO IDROTERMICA SICAF di G.Canzian & C. s.n.c. e dei soci**  
ill. resp. Giovanni Canzian, Maria Marcon, Silvia Canzan, Donato Canzian,  
Lorenzo Canzian, Gianluca Canzian, in persona del curatore fall. p.t.

1743  
2015

-intimato-

per la cassazione del decreto Trib. Treviso 4.6.2009, n. 2365/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 29 ottobre 2015 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

udito l'avvocato Gustavo Olivieri per il ricorrente;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Anna Maria Soldi che ha concluso per il rigetto del ricorso.

## II PROCESSO

Finproget s.p.a. impugna il decreto Trib. Treviso 4.6.2009 con cui, rigettando il proprio reclamo interposto *ex art.26 l.f.* avverso decreto del giudice delegato del Fallimento IDROTERMICA SICAF di G.Canzian & C. s.n.c. e dei soci ill. resp. Giovanni Canzian, Maria Marcon, Silvia Canzan, Donato Canzian, Lorenzo Canzian, Gianluca Canzian [Fallimento], venne confermata l'inammissibilità della domanda di insinuazione tardiva svolta dal creditore medesimo, posto che lo stesso, ai sensi dell'art.101 l.f., non avrebbe dato prova che il ritardo fosse dipeso da causa a lui non imputabile.

Ritene invero il tribunale veneto che il deposito della domanda di ammissione al passivo, decorso il termine di cui all'ult. co. dell'art.101 l.f. (e trattata la istanza una seconda volta dal giudice delegato dopo che la stessa gli era stata rinviata a seguito di accoglimento di un primo fondato reclamo al collegio in punto di violazione del contraddittorio), integrava, per come avvenuto, gli stessi presupposti alla base dell'originario rigetto nel merito, *"in ragione delle plurime comunicazioni ricevute dalla banca dell'intervenuto fallimento dei soci"*. Osservava il decreto ora impugnato che: a) la banca aveva ricevuto comunicazione della sentenza di fallimento della società in nome collettivo, di cui i due debitori erano soci illimitatamente responsabili ed all'insinuazione nel cui fallimento tendeva con la domanda supertardiva; b) ulteriori comunicazioni a mezzo fax erano pervenute al ricorrente e relative anche ai nomi dei predetti soci, con allegazione della sentenza di fallimento della società e degli stessi; c) specifica notificazione alla banca, quale creditore ipotecario, era stata inviata ai sensi dell'art.107 l.f.; d) pari avviso di deposito di progetto di riparto parziale, con espressa menzione del socio Giovanni Canzian, risultava ricevuta. Tali circostanze permettevano così di superare l'assunto della irregolarità dell'avviso di cui all'art.92 l.f., criticato sotto il profilo dell'omessa specifica indicazione del fallimento dei soci illimitatamente responsabili non nominativamente menzionati ma solo riassunti nella qualità di soggetti falliti, posto che, da un lato, il creditore tardivo aveva omesso di provare, come suo onere, che il ritardo fosse dipeso da causa a lui non imputabile, evidentemente essa non coincidendo con la citata imperfezione comunicativa e, dall'altro, risultava positivamente avvenuta l'informazione, sia pur ad altri fini

concorsuali, dei fallimenti individuali medesimi, come riscontrato anche da missiva del curatore alla banca.

Erano infine non fondate le eccezioni di incostituzionalità della norma applicata, in quanto per il tribunale mancavano i presupposti per una rimessione al Giudice delle leggi in punto di contrasto della legge delega *ex art.76 Cost.* (apparendo rispettato il canone della speditezza), oltre che 3 e 47 *Cost.* (vigendo in materia concorsuale interessi generali diversi da quelli tutelati per il credito nell'esecuzione forzata individuale).

Il ricorso è affidato a tre motivi.

### I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il *primo motivo* il ricorrente deduce violazione di legge ai sensi degli artt. 92 e 101 l.f., avendo la sentenza errato ove ha conferito rilievo a fonti di informazione del fallimento personale dei soci diverse dalla rituale comunicazione a cura del curatore, né essendo sufficiente la sola comunicazione del fallimento societario, ciò determinando la scusabilità del ritardo.

Con il *secondo e terzo motivo*, il ricorrente deduce l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art.101 ult. co. l.f., rispettivamente, per contrasto della legge delega (art.1 l. 14.5.2005, n.80) con l'art.76 *Cost.* e violazione degli artt.3 e 47 *Cost.*

1. Il *primo motivo* è *infondato*. Va invero dato corso all'indirizzo, anche di recente ribadito da questa Corte (ord. 19679/2015), per il quale la valutazione della ammissibilità delle domande supertardive, cioè proposte – come nel caso – oltre il termine (di legge o fissato dal tribunale) di cui all'art.101 co.1 l.f., computato rispetto al deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (e pacificamente superato anche nella vicenda), dipende da un apprezzamento della causa non imputabile del ritardo, con cui ciononostante la domanda sia proposta ed è esclusivamente rimesso al giudice di merito (così anche Cass. 5254/2012). Concomitantemente, altro principio pertinente – quello per cui il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dall'art. 92 l.f., integra sì la causa non imputabile del ritardo da parte del creditore, ma il curatore ha facoltà di provare, ai fini dell'inammissibilità della domanda, che il creditore abbia avuto notizia del fallimento, indipendentemente dalla ricezione dell'avviso predetto (Cass. 4310/2012) – ha pure trovato condivisibile applicazione, posto che il tribunale trevigiano ha (con motivazione non sottoposta a censura in quanto tale, ma criticata per mera erroneità della regola giuridica di disciplina concreta del caso) congruamente descritto i molteplici eventi storici di per sé probanti esattamente la conoscenza della dichiarazione di fallimento, unitamente a quella della società in nome collettivo, proprio dei soci illimitatamente responsabili nella cui massa passiva la banca tardivamente si è insinuata. Tale complessiva ed unitaria *ratio decidendi* non è stata avversata per gli eventuali limiti del quadro giustificativo, contrapponendosi alla decisione un mero diverso principio di pretesa necessità che l'avviso al creditore intervenga ai sensi dell'art.92 l.f. secondo una descrittività nominativa (le persone fisiche dei falliti) ed una ritualità (l'avviso sarebbe l'unico atto idoneo a scongiurare

l'imputabilità al creditore del suo ritardo) che non rinvengono alcuna relazione diretta e indefettibile con l'impronta acceleratoria e la funzione organizzativa dello stato passivo come ricostruibile secondo l'ult.co. dell'art.101 l.f. Tale norma è infatti dettata innanzitutto come un'eccezione (essa pone infatti una regola di premessa inammissibilità della domanda in ritardo, ciò all'evidente scopo di disciplinare in modo ordinato il concorso, senza penalizzazioni per i creditori oggettivamente più diligenti), è costruita – nel suo sviluppo alla stregua di eccezione – come clausola generale, alloca in via primaria sulla parte creditrice l'onere di provare una causa esterna e non a sé attribuibile del ritardo nel deposito della domanda di credito ulteriormente tardiva, permette che nella dialettica istruttoria del procedimento di merito il curatore contrapponga a sua volta altri ed incompatibili elementi di fatto, antagonisti rispetto alle mere conseguenze presunte (di prova logica) nascenti in punto di *inscientia* formale della dichiarazione di fallimento dall'omesso avviso di cui all'art.92 l.f., come in concreto avvenuto. Sul punto, già Cass. 20686/2013 si era richiamata all'indirizzo per cui il ritardo incolpevole va valutato in relazione ad una condotta non dolosa né colposa dell'istante, che deve essere oggetto di accertamento in concreto e che non può essere limitato alla sola ipotesi di mancata conoscenza della esistenza della procedura.

La previsione dello spirare di un termine decadenziale, impedendo così e in via di regola la partecipazione al concorso, fa pertanto salva la possibilità per il creditore di provare che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile, con ciò realizzandosi una forma di rimessione in termini, con potenziale prudente utilizzo dei canoni che a quell'istituto si richiamano: sovviene allora il citato chiarimento circa la portata dell'avviso ai creditori di cui all'art.92 l.f., atto con valore di *provocatio ad agendum* certamente dovuto dal curatore e non surrogabile con il richiamo alla più generale annotazione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese. L'avviso esprime una funzione conoscitiva e di sollecitazione processuale che risulta ampiamente assolta però anche quando, in via di fatto, sia data la prova della effettiva conoscenza dell'esistenza del processo di fallimento a carico del debitore (come accaduto), stante il raggiungimento dello scopo parimenti conseguente, come nella specie, ad una molteplicità e tempestività di comunicazioni e atti relativi anche al fallimento dei soci illimitatamente responsabili della s.n.c. In tal caso, viene meno per il creditore la possibilità di beneficiare della rimessione in termini, posto che l'oggettiva inosservanza, in cui egli è incorso, del termine finale di proponibilità delle domande tardive, non si può più affermare che non possa addebitarsi a sua colpa.

2. Il *secondo* ed il *terzo motivo* sono infondati. Ritiene invero il Collegio che proprio la previsione di delega di cui all'art.1 co.6 lett.a) n.9 l. 14 maggio 2005, n.80 (*modificare la disciplina dell'accertamento del passivo, abbreviando i tempi della procedura, semplificando le modalità di presentazione delle relative domande di ammissione*) trova una estrinsecazione diretta e priva di contraddizioni nella previsione di un termine decadenziale, quale fissato nell'art.101 l.f. (secondo l'assetto reso definitivo dal d.lgs. n.169 del 2007), ciò realizzando la direttiva acceleratoria, a tutela del valore concorsuale della pronta formazione dello stato passivo, senza penalizzazione per i creditori tempestivi e dato

atto dell'impianto comunque garantistico, come visto, a sostegno delle eccezionali ipotesi di inottemperanza ai termini introdotti (peraltro razionalizzanti una previsione che già distingueva, quanto a partecipazione a riparto e carico delle spese, i creditori tardivi anche nel regime anteriore al d.lgs. n.5 del 2006).

Pari non condivisibilità riveste il dubbio di illegittimità costituzionale della norma con riguardo agli artt.3 e 47 Cost., posto che il richiamo al diverso regime di partecipazione del creditore nel processo esecutivo singolare trascura che già di per sé la natura collettiva del concorso implica regole organizzative dell'accertamento del passivo prodromiche ad una ordinata fase distributiva, con anticipazione alla prima dei potenziali conflitti fra creditori e dunque ampia giustificazione logica di un sistema fondato anche su decadenze e priorità di accesso, senza peraltro – come comprovato proprio dall'esistenza della citata rimessione in termini di cui all'art.101 ult. co. l.f. e dei congegni comunicatori disposti, e nel concreto attuati, verso i creditori titolari di causa di prelazione speciale ai sensi dell'art.107 l.f. – che il sistema possa dirsi implicare un sacrificio assoluto al diritto di credito, ma solo bilanciandosene l'esercizio con concomitanti esigenze di speditezza ed efficacia di funzionamento del concorso.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2015.

il consigliere estensore  
dott. Massimo Ferro



il Presidente  
dott. Aldo Ceccherini

